

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente l'assegnazione di indennità di rincarò
ai dipendenti e ai pensionati dello Stato

(del 5 settembre 1961)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio ci permettiamo invitarvi a voler adeguare all'ulteriore rincarò del costo della vita le relative indennità versate a beneficio dei dipendenti e dei pensionati dello Stato, e ciò in base alle seguenti argomentazioni :

I. LA REGOLAMENTAZIONE ATTUALE

Le indennità concesse con il decreto legislativo del 17 febbraio 1958 e tuttora vigente prevedono per i dipendenti dello Stato una indennità del 7 % dello stipendio, ritenuto un minimo di Fr. 40,— al mese. Viene pure accordata una indennità supplementare di Fr. 120,— annui per i figli.

I beneficiari di prestazioni della Cassa pensioni ricevono :

- a) una indennità principale del 25 % della pensione e un supplemento fisso di Fr. 750,— per i coniugati (Fr. 650,— per gli altri) per un importo totale di almeno Fr. 1.250,— (rispett. Fr. 1.150,—) per chi è stato collocato a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948;
- b) una indennità del 25 % della pensione, ma almeno Fr. 1.100,— (rispett. Fr. 1.000,—) per i pensionati messi al beneficio della pensione tra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954;
- c) una indennità del 7 % della pensione, ma almeno Fr. 500,— (rispett. Fr. 400,—) per i pensionati dopo il 1. gennaio 1955.

Sono inoltre versate, per tutte e tre le categorie, indennità supplementari per figli minorenni, per orfani di padre e di madre, per invalidi e per parenti di pensionati deceduti ammessi al beneficio di una pensione.

Tali indennità corrispondono ad un indice dei prezzi al consumo di punti 181,9 (1939 = 100).

II. L'EVOLUZIONE DEL COSTO DELLA VITA

Durante l'anno 1958 l'indice generale medio dei prezzi al consumo è stato di punti 181,7, durante il 1959 esso è sempre stato inferiore a quota 181,9, abbassandosi fino a quota 179,9 alla fine dei mesi di aprile e giugno/luglio.

A partire da quel momento i prezzi hanno iniziato un costante movimento ascensionale che, salvo qualche sporadica battuta di arresto, è perdurato durante tutto il resto del 1959 e il 1960.

Nel corso dei primi mesi del 1961, dopo il solito abbassamento di inizio dell'anno, la tendenza al rialzo si è mantenuta e l'indice ha raggiunto, a fine luglio, la quota di 186,4.

Le incidenze dirette e indirette dell'alta congiuntura, che non manifesta segno alcuno di flessione, ed il concorso del prevedibile sviluppo della rego-

lamentazione del controllo dei prezzi in campo federale fanno apparire probabile, per il prossimo futuro, il mantenimento, in linea generale, di tale evoluzione dei prezzi di consumo.

III. LE RICHIESTE DELLE ASSOCIAZIONI DEL PERSONALE

Il 18 giugno 1961 il Fronte Unico dei dipendenti statali e dei docenti, facendo valere l'ulteriore rincaro del costo della vita, chiedeva al Consiglio di Stato i seguenti adeguamenti delle indennità di carovita :

1. *Personale in carica*

- a) aumento dell'indennità percentuale dal 7 % al 10 %;
- b) fissazione dell'indennità minima a Fr. 65,— mensili.

2. *Pensionati*

a) *Per i pensionati antecedentemente al 1. gennaio 1948 :*

- aa) aumento dell'indennità principale dal 25 % al 30 %;
- bb) aumento del supplemento fisso per i coniugati a Fr. 900,— e a Fr. 800,— per gli altri;
- cc) aumento dell'indennità globale minima a Fr. 1.500,— per gli sposati e a Fr. 1.400,— per gli altri.

b) *Per i pensionati fra il 1. gennaio 1948 e il 31 dicembre 1954 :*

- aa) aumento dell'indennità dal 25 % al 30 %;
- bb) aumento dell'indennità minima a Fr. 1.300,— per i coniugati e a Fr. 1.200,— per gli altri.

c) *Per i pensionati dopo il 1. gennaio 1955 :*

- aa) aumento dell'indennità percentuale dal 7 % al 10 %;
- bb) aumento dell'indennità minima a Fr. 700,— per gli sposati e a Fr. 600,— per gli altri.

Esso chiedeva inoltre, a compenso della perdita sopportata dagli interessati durante l'anno 1960 ed in previsione di un ulteriore sensibile rialzo dei prezzi, che tali adeguamenti fossero concessi con effetto retroattivo al 1. gennaio 1961.

IV. LA REGOLAMENTAZIONE PREVISTA

Con il presente messaggio il Consiglio di Stato vi propone di aderire alle richieste del Fronte Unico.

1. Per quanto concerne i dipendenti dello Stato, accertato l'ulteriore rincaro del costo della vita nella misura sopra esposta, appare giusto concedere l'adeguamento delle indennità. Portando l'indennità di carovita dal 7 % al 10 % l'aumento del costo della vita verrà compensato sino a quota 187. Riteniamo pure di poter accogliere la richiesta di retroattività al 1. gennaio 1961 poichè, calcolato l'indice generale medio durante il 1960 e i primi sette mesi del 1961, gli stipendi corrisposti nello stesso periodo sono risultati svalutati di circa l'1 %.

Con l'adeguamento dell'indennità minima a Fr. 65,— si vuole venire incontro alle classi inferiori di stipendio, ciò che appare giustificato se si considera come in diversi settori (pigioni, alimentari) il rincaro abbia influito su questi ceti secondo valori assoluti quasi analoghi che presso quelli più elevati.

Per ciò che riguarda i pensionati, la concessione, a quelli che sono stati collocati a riposo prima del 1955, di un aumento del carovita del 5 %, in una misura superiore cioè all'effettivo rincaro, con il corrispondente aumento dei supplementi e dei minimi, può, a nostro avviso, venire eccezionalmente considerata nell'intento di assicurare una decorosa rivalutazione di importi in generale modesti. Resta beninteso fermo il principio per cui la differenza nelle prestazioni alle diverse categorie di pensionati è intimamente connessa ad elementari ragioni di giustizia distributiva, per cui chi ha versato minori tasse alla Cassa pensioni ha diritto a minori prestazioni.

2. La promulgazione del nuovo decreto concernente la concessione di indennità di rincaro rende pure indispensabile una migliore regolamentazione in materia di supplementi comunali. In questi ultimi anni diversi Comuni hanno progressivamente concesso ai propri docenti (delle scuole elementari, delle scuole maggiori e delle case dei bambini) supplementi di stipendio oltre a quello previsto dalla legge cantonale, spesso in relazione a modificazioni dei propri organici ed integrando in molti casi il maggiorato costo della vita. A dipendenza dell'alta congiuntura e della carenza di personale qualificato, tale fenomeno andrà verosimilmente estendendosi. Questi importi, unitamente allo stipendio percepito sulla base della pianta organica cantonale, vengono assicurati alla Cassa pensioni mediante versamenti da parte del docente e del Comune, Cantone escluso. Il carovita fissato dal decreto cantonale viene corrisposto però soltanto sullo stipendio base previsto dagli organici cantonali. Appare pertanto giusto, in caso di pensionamento, corrispondere tale carovita soltanto sulla parte di pensione che corrisponde allo stipendio determinato dagli organici cantonali. La corrisponsione del carovita anche sulla quota di pensione relativa al supplemento comunale assicurato manca di qualsiasi fondamento logico e crea una palese ingiustizia rispetto ai docenti domiciliati in Comuni che non versano questi supplementi. A maggior ragione non deve il carovita venir corrisposto sulla pensione versata ai docenti comunali pensionati, la cui retribuzione è fissata esclusivamente da organici comunali (scuole professionali).

Questo provvedimento interessa attualmente sette pensionati comunali per i quali, versando come sinora il carovita anche sulla maggior pensione determinata dall'assicurazione dei supplementi, il maggior onere per lo Stato sarebbe di circa Fr. 3.400,—. A parte la questione di principio sopra lumeggiata, tale importo, anche se ora esiguo, andrebbe però aumentando di anno in anno, mano a mano che docenti comunali beneficerebbero della pensione ed a dipendenza della prevista estensione del numero e della grandezza di questi supplementi. E' pertanto necessario sistemare una situazione del tutto anormale; regolata la questione di fondo, la momentanea esiguità del numero degli interessati e la relativa pochezza del maggior importo ci consiglia di proporvi di mantenere, in via transitoria, la corrisponsione del carovita sulla pensione maggiorata ai sette beneficiari attuali per evitare possibili durezza.

Prevediamo inoltre l'introduzione, nel nuovo decreto, di un disposto (art. 14 cpv. 3) che disciplina la corrisponsione del carovita ai beneficiari di diverse prestazioni della Cassa. Viene così a essere colmata una lacuna (cfr. sentenza della Commissione amministrativa n. 171/1950), disponendo, come previsto in campo federale, che l'indennità viene corrisposta sul totale delle prestazioni della Cassa pensioni.

3. Con il consenso del Fronte Unico, che ci è stato comunicato con lettera 31 luglio 1961, vi proponiamo da ultimo che per i membri della Cassa pensione e i depositanti a risparmio la maggiorata indennità del 3 %,

durante il 1961, venga devoluta, per la metà (cioè nella misura dell'1,5 % dello stipendio base) al Fondo di stabilizzazione e più precisamente alle singole partite individuali.

La consistenza del Fondo alla fine del 1960 era di Fr. 841.087,98.

Già con il bilancio tecnico al 31 dicembre 1958 il perito della nostra Cassa pensioni, Dr. W. Saxer, affermava che per un eventuale conglobamento dell'indennità di carovita sarebbe occorso un versamento a copertura di circa 4,0 (interesse del 3 ½ %), rispettivamente di 3,4 (interesse del 4 %) milioni di franchi. Ci pare pertanto misura saggia, nell'interesse degli assicurati, di avvalorare la consistenza di questo fondo in vista di un futuro conglobamento di carovita.

Resta inteso che, impregiudicata la partecipazione dello Stato ad una futura opera di conglobamento, esso verserà pure al Fondo di stabilizzazione, durante il 1961, un proprio contributo corrispondente alla metà dell'aumento della indennità di rincaro (cioè l'1,5% dello stipendio base). L'altra metà della maggiorata indennità di rincaro verrà invece versata, in una sola volta, verso la fine dell'anno, al dipendente.

Sulla stessa sia lo Stato sia il dipendente verseranno i propri regolari contributi al Fondo di stabilizzazione come al decreto legislativo del 19 novembre 1956.

V. LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

La maggior spesa che deriverà allo Stato dall'applicazione del decreto a voi sottoposto sarà la seguente :

a) per l'aumento dal 7 % al 10 % al personale attivo (situazione degli stipendi a giugno 1961)	Fr. 782.470,—
b) per la partecipazione dello Stato al versamento degli stipendi ai docenti delle scuole elementari e delle case dei bambini	Fr. 119.170,—
c) <i>maggior contributo</i>	
— per AVS e AI	Fr. 19.900,—
— per assicurazione infortuni	Fr. 4.000,—
— per fondo di stabilizzazione	Fr. 481.187,—
d) per l'aumento delle indennità ai pensionati	Fr. 222.800,—
Totale aumento	Fr. 1.629.527,—

Il prospetto degli stipendi corrisposti al personale dello Stato (cfr. rendiconto dei Dipartimenti finanze e controllo 1960, pag. 38) e delle indennità di carovita assegnate ai pensionati viene pertanto ad essere modificato come segue :

	Situazione consuntivo 1960		Situazione dopo l'adozione del nuovo decreto sul carovita		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Stipendio	28.796.480,—		28.796.480,—		
Carovita	1.675.750,—		2.662.020,—		(+1.406.727)
Indennità familiare	443.390,—		443.390,—		
Indennità figli	689.180,—		689.180,—		
		31.604.800,—		32.591.070,—	
carovita pensionati		935.700,—		1.158.500,—	(+ 222.800)
Totale		32.540.500,—	Totale	33.749.470,—	(+1.629.527)

Vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione al disegno di decreto legislativo che alleghiamo e vi preghiamo di gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
Stefani

Il Cons. Segr. di Stato :
Zorzi

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente l'assegnazione di indennità di rincaro
ai dipendenti e ai pensionati statali

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 5 settembre 1961 n. 994 del Consiglio di Stato,

decreta:

**1. INDENNITA' DI RINCARO AI DIPENDENTI DELLO STATO
E AI DOCENTI**

Art. 1. — ¹ Ai dipendenti dello Stato, ai docenti delle scuole elementari, alle maestre delle case dei bambini che ricevono uno stipendio mensile è versata una indennità di rincaro.

² Sono pure ammessi al beneficio delle indennità di rincaro i Consiglieri di Stato, i magistrati e i membri della Commissione cantonale di ricorso.

Art. 2. — ¹ L'indennità è pari al 10 % dello stipendio base previsto dagli organici in vigore, e dei supplementi annui di funzione previsti dall'art. 4 della legge 5 novembre 1954, sugli stipendi (escluse le indennità di famiglia, per i figli, ecc.), ritenuto un minimo di Fr. 65,— al mese.

² L'indennità del 10 % è versata anche sui compensi degli incaricati di insegnamento.

³ Per il personale non provvisto di nomina, ma pagato mensilmente, fa stato lo stipendio mensile moltiplicato per dodici.

⁴ Le somme date per prestazioni limitate ad alcune ore al giorno o ad alcuni giorni alla settimana non sono considerate stipendi mensili, anche se versate mensilmente: quelle che fanno oggetto di contratto speciale sono escluse dal presente decreto.

Art. 3. — Per i figli, nei limiti di cui all'art. 14 della legge 5 novembre 1954, è concessa un'indennità supplementare di Fr. 120,— all'anno.

Art. 4. — Le indennità sono versate proporzionalmente allo stipendio; esse sono pagate ogni mese con lo stipendio.

Art. 5. — ¹ Le indennità per i docenti delle scuole elementari e per le maestre delle case dei bambini sono pagate integralmente dai Comuni e rispettivamente dalle Amministrazioni delle case dei bambini, con lo stipendio mensile.

² Il Cantone rimborsa la sua parte nella stessa misura e nel medesimo modo dei sussidi scolastici.

2. INDENNITÀ DI RINCARO DEI PENSIONATI STATALI

Art. 6. — Chiunque ha diritto a prestazioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato riceve, in quanto risieda effettivamente in Svizzera, una indennità di rincarato nella misura stabilita dalle disposizioni che seguono.

Art. 7. — Per i pensionati collocati a riposo antecedentemente al 1. gennaio 1948 l'indennità di rincarato si compone di :

- a) un'indennità principale del 30 % della pensione;
- b) un supplemento fisso di Fr. 900,— per i coniugi e di Fr. 800,— per le sposate, per i vedovi e le vedove, per i separati, per i divorziati, per i celibi e le nubili.

Art. 8. — L'indennità totale (principale più supplemento) deve essere di almeno Fr. 1.500,— annui per i coniugati e Fr. 1.400,— per gli altri pensionati.

Art. 9. — ¹ I pensionati messi al beneficio della pensione fra il 1. gennaio 1948 e il 1. gennaio 1955 ricevono un'indennità del 30 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni.

² L'indennità deve essere di almeno Fr. 1.300,— per i coniugati e di Fr. 1.200,— per gli altri.

Art. 10. — ¹ I pensionati dopo il 1. gennaio 1955 ricevono un'indennità del 10 % della pensione percepita, escluso il supplemento previsto dall'art. 20 della legge sulla Cassa pensioni.

² L'indennità deve essere di almeno Fr. 700,— per i coniugati e di Fr. 600,— per gli altri.

Art. 11. — ¹ Ai pensionati docenti delle scuole maggiori, delle scuole elementari e delle case dei bambini l'indennità di rincarato è corrisposta unicamente sul guadagno stabilito dalla legge 5 novembre 1954 sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Sulle pensioni calcolate sui supplementi di stipendio assegnati dai Comuni o altri enti non è corrisposta alcuna indennità di carovita.

² Ai docenti pensionati delle scuole professionali e commerciali o altre rette da disposizioni esclusivamente comunali lo Stato non corrisponde indennità di carovita.

Art. 12. — Agli effetti del versamento delle indennità di rincarato i vedovi e le vedove con figli d'età inferiore ai 18 anni, i divorziati e i separati che devono gli alimenti alla ex moglie o ai figli d'età inferiore ai 18 anni, sono equiparati ai coniugati.

Art. 13. — Sono inoltre versate le seguenti indennità supplementari :

- Fr. 200,— per ogni foglio di età inferiore ai 18 anni;
- Fr. 250,— per ogni orfano di padre e di madre, fino all'età di 18 anni;
- Fr. 300,— per i figli riconosciuti permanentemente invalidi;
- Fr. 300,— per i parenti di pensionati deceduti, ammessi al beneficio di una pensione.

Art. 14. — ¹ Le persone pensionate nel corso dell'anno ricevono il carovita proporzionato ai mesi di pensionamento.

² L'indennità di rincarò è pagata ogni mese con la pensione; lo Stato rimborsa semestralmente le indennità anticipate dalla Cassa pensioni.

³ Allorchè una persona beneficia di diverse prestazioni della Cassa pensioni, l'indennità di rincarò è calcolata sul totale di tali prestazioni.

3. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 15. — Per l'anno 1961 la metà dell'aumentata indennità di rincarò verrà devoluta, anzichè ai dipendenti, al Fondo di stabilizzazione, sui singoli conti individuali; lo Stato verserà pure su tale Fondo la metà dell'aumentata indennità di rincarò. L'altra metà dell'aumentata indennità di rincarò verrà invece versata al dipendente.

4. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16. — E' abrogato il decreto legislativo del 17 febbraio 1958, concernente la concessione di indennità di rincarò ai dipendenti e ai pensionati statali.

Art. 17. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1961.

